

L'IMPRESA E LE SOCIETA'

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE
CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

LUCA SAVINO

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- INTRODUZIONE AL CORSO;
AZIENDA – IMPRESA – IMPRENDITORE;
IMPRESA FAMILIARE;
ATTO PUBBLICO E SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: DIFFERENZE SOSTANZIALI E DI DIRITTO;
L'IMPRESA COLLETTIVA: LA SOCIETA';
LA SOCIETA' SEMPLICE – LA SOCIETA' IRREGOLARE O DI FATTO;
LE SOCIETA' DI PERSONE: LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO E LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE;

LE SOCIETA' DI CAPITALI:

IL CONCETTO DI AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA;

I PRINCIPALI TIPI DI SOCIETA' DI CAPITALI: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, SOCIETA' PER AZIONI, SOCIETA COOPERATIVA E MUTUA, SOCIETA' CONSORTILE;

CORPORATE GOVERNANCE SOCIETARIA:

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE: SISTEMA TRADIZIONALE, DUALE E MONISTICO;

L'AMMINISTRATORE: DEFINIZIONE E RESPONSABILITA':

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA: COMPITI E RESPONSABILITA';

L'AMMINISTRATORE DELEGATO: CONCETTO DI DELEGA - PROCURA E ATTIBUZIONE DEI POTERI;

L'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE;

IL COMITATO ESECUTIVO;

IL COMITATO DEGLI INDIPENDENTI;

IL COMITATO PER I CONTROLLI E LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;

IL COMITATO PER LE NOMINE E REMUNERAZIONE;

IL COLLEGIO SINDACALE;

L'ORGANISMO DI VIGLIANZA EX D.LGS. 231/2001;

LA SOCIETA' DI REVISIONE;

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI;

PANORAMICA SUL CODICE DI AUTODISCIPLINA PER LE SOCIETA';

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE PER LE SOCIETA':

LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA – ETEROGENEA;

LA FUSIONE;

LA SCISSIONE;

LA LIQUIDAZIONE;

LE PATOLOGIE D'AZIENDA:

LO STATO DI INSOLVENZA;

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE;


IL CONCORDATO;

IL FALLIMENTO;

IL CONCORDATO FALLIMENTARE;

I REGOLATORI: IVASS – BANCA D'ITALIA E BANCA CENTRALE EUROPEA – CONSOB.

Il libro di testo suggerito



Il tema del corso

- **ECONOMIA**



Svolgimento di un'attività che punta alla massima utilità con risorse scarse

- **AZIENDALE**



Sistema organizzato, finalizzato ad un'attività economica

Alcune brevi definizioni - 1

- **Attività economica:** attività che implica l'utilizzo di *beni definiti quali economici*, ossia **risorse scarse**, in quanto disponibili in quantità limitata.
- Tale attività è finalizzata alla **massimizzazione dell'utilità** che da essi se ne può ricavare.

Alcune brevi definizioni - 2

- Cosa s'intende per **utilità**?
- È il beneficio – vantaggio economico che possiamo ottenere:
- Dal consumo di beni e servizi;
- Dallo scambio con altri beni/servizi;
- Dal risparmio per il consumo futuro;

L'azienda

- Il Codice Civile, all'art. 2555, definisce l'azienda come “*il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*”. Si tratta, in sostanza, dei **mezzi necessari** all'imprenditore per esercitare la propria attività, ovverosia macchinari e altri beni mobili, beni immobili, servizi e beni immateriali. La loro eterogeneità è ricondotta ad unità dalla comune destinazione ad uno **specifico fine produttivo**.

Alcune brevi definizioni - 3

In ottica economica e quindi non solo giuridica:

- **Azienda:** è un **sistema** di forze (mezzi, persone) organizzate che in autonomia e *professionalmente* realizza un'attività economica finalizzata alla **produzione e distribuzione di ricchezza**. La stessa è destinata:
 - All'azienda stessa
 - Ad una collettività di riferimento;

L'azienda

- Il concetto di azienda sottintende:
 - lo **svolgimento di un'attività** che comporta l'individuazione di **obiettivi > scelte > decisioni > attuazioni**;
 - l'**aspetto economico** dell'attività (di produzione o di consumo) che comporta la **scelta del rapporto più favorevole fra mezzi e risultati alternativi**;

L'azienda

Caratteristiche:

- la **coordinazione** dei componenti e dell'attività nelle interrelazioni spazio-temporali;
- la **durata**: l'azienda è destinata a durare nel **tempo**: ed in quanto tale diventa un **soggetto dinamico influenzato da «vettori» che rappresentano gli accadimenti aziendali.**
- La tutela economica.

L'azienda

- Il concetto di azienda sottintende:
 - la **proiezione nel tempo**: ciò che è in atto vive, diviene, sottintende un passato, è proiettato verso il futuro, sul quale gravano il rischio e l'incertezza.
 - Ne discendono:
 - il **carattere previsivo dell'attività**, quindi una condotta pianificata;
 - il **carattere probabilistico dell'attività**, causato dalle continue variazioni connesse al trascorrere del tempo, delle condizioni interne ed esterne in cui opera;
 - il **dinamismo degli elementi**, che nel movimento si trasformano e si rinnovano incessantemente, evolvendosi;
 - le **condizioni di esistenza**: sono condizionate dal verificarsi di condizioni di funzionalità nel medio-lungo andare connesse al
 - verificarsi di condizioni di tendenziale equilibrio

→ **L'IMPRESA** è l'attività svolta dall'imprenditore


- **L'imprenditore**, stabilisce il codice civile (art. 2082), è chi esercita in modo *professionale* un'attività economica organizzata per produrre e per scambiare, cioè vendere, beni o servizi.

IMPRESA

- **beni** sono le cose che soddisfano i bisogni e che hanno un valore economico; è imprenditore, per esempio, chi produce *per vendere* biciclette, automobili, computer, ortaggi, aeroplani ecc.;
- **servizi**, invece, sono le attività che soddisfano i bisogni; è imprenditore, pertanto, anche chi gestisce un campeggio, un cinema, una discoteca, un pub, ma anche una banca, una linea di trasporti aerei e così via.
- È fondamentale, per essere considerati imprenditori, che i beni e i servizi prodotti siano destinati allo scambio, cioè al mercato. Non è imprenditore, pertanto, chi ad esempio produce olio, vino, ortaggi per consumo personale e della propria famiglia.
- La qualifica di imprenditore comporta l'assunzione di specifici obblighi. In particolare, nel nostro ordinamento, l'**imprenditore commerciale**:

Alcune brevi definizioni

- Il “**sistema azienda**” si può suddividere in sottosistemi:



Gli Ausiliari dell'imprenditore

- L'imprenditore, spesso, è adiuvato nell'esercizio della propria attività da una serie di collaboratori, sia interni che esterni all'organizzazione. Tali soggetti possono agire anche **in rappresentanza dell'imprenditore** nel compimento di affari esterni e in tal caso la loro attività è regolata, in via generale, dalle norme sulla rappresentanza di cui agli artt. 1387 e ss. del Codice Civile.

Il Rappresentante

- la **rappresentanza diretta (volontaria)** alla quale è dedicato interamente il capo VI del titolo **II sul contratto in generale (art. 1387 ss cod. civ.)**, a sua volta collocato nel libro IV delle obbligazioni del codice civile.
- si ha rappresentanza diretta nell'ipotesi in cui **il rappresentante proceda alla "spendita del nome"** (anche detta "**contemplatio domini**"), ovvero dichiararsi di operare nell'interesse di un diverso soggetto, chiamato "*dominus*" o, semplicemente, rappresentato.
- In tale ipotesi, secondo quanto espressamente previsto dall'**art. 1388 cod. civ.**, **gli effetti di un contratto concluso dal rappresentante**, nei limiti delle facoltà ad egli conferite, si determinano direttamente nella sfera giuridica del *dominus*, **senza che sia necessario il compimento di altri atti.**

Il falsus procurator

- Ebbene, nell'ipotesi in cui il rappresentante – mandatario agisca senza avere ricevuto alcun incarico o ecceda i limiti delle facoltà conferitegli, l'ordinamento prevede **come conseguenza l'inefficacia del contratto concluso dal cd "falsus procurator"** (vizio che può anche essere rilevato d'ufficio dal Giudice), salvo che non intervenga una **ratifica** ai sensi dell'**art. 1399 cod. civ.** da parte dell'interessato (cioè dal *dominus*) in modo da renderlo efficace (anche) nei suoi confronti

Istituto della ratifica

- *il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus e, come negozio in itinere o in stato di pendenza, non è nullo e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi”*

Cass., 17 giugno 2010, n. 14618

Omessa ratifica

- Tuttavia, qualora il terzo (in buona fede) non fornisca prova dell'intervenuta ratifica (seppur implicita) o semplicemente perché essa non è mai intervenuta, lo stesso potrà agire direttamente nei confronti del *falsus procurator*. Infatti, il legislatore, all'**art. 1398 cod. civ.**, si è preoccupato di tutelare la posizione del terzo che ha contrattato con il procuratore fittizio, prevedendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte negoziale.

I collaboratori dell'imprenditore

- Tuttavia con riferimento a talune peculiari figure di collaboratori sono previste delle **norme speciali** di rappresentanza commerciale. Sono soggetti a tali norme l'istitutore, i procuratori e i commessi, ovverosia dei collaboratori interni all'impresa che assumono **automaticamente il potere di rappresentanza** dell'imprenditore. La conclusione di affari con tali soggetti non necessita, quindi, della verifica della sussistenza di un mandato rappresentativo, ma l'unica cosa da accertare è se l'imprenditore abbia deciso di **modificare i confini del loro potere di rappresentanza**, che è tipizzato, mediante uno specifico atto reso pubblico.

Gli ausiliari

- L'istitutore:

L'articolo 2203 rubricato "preposizioni institoria" recita testualmente:

"E' istitutore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Nel linguaggio comune la figura dell'istitutore si identifica con il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo della stessa.

Gli Ausiliari dell'Imprenditore

- Il Procuratore
- L'articolo 2209 del codice civile recita testualmente

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso”.

I procuratori di conseguenza sono coloro che secondo un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa.

Essi sono quindi ausiliari subordinati e sono di grado inferiore rispetto all'istitutore perché a differenza dello stesso, non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo di una sede secondaria, e non sono degli ausiliari con funzioni direttive perché il loro potere decisionale è circoscritto a un determinato settore dell'impresa.

Costituiscono esempi di procuratori:

il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicità.

- **Il Commesso**

- L'articolo 2210 del codice civile recita testualmente:

“I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati”.

I commessi sono ausiliari subordinati ai quali sono affidate mansioni esecutive oppure materiali e si mettono di persona in contatto con i terzi.

•

La registrazione

- **Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione.**
- Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
 - 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
 - 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
 - 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 - 4) un'attività bancaria o assicurativa;
 - 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
- Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

REGISTRO DELLE IMPRESE

- Il Registro Imprese **è un registro pubblico** che, già previsto dal Codice Civile, ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il successivo Regolamento di attuazione.
- La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del Registro Imprese, che ha le seguenti caratteristiche:
- ha competenza provinciale;
- è gestito secondo tecniche informatiche;

REGISTRO DELLE IMPRESE

- la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
- E' retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

REGISTRO DELLE IMPRESE

- **Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese:** vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.

REGISTRO DELLE IMPRESE

- Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

Classificare le aziende

- La FINALITA' aziendale:
 - **IMPRESA, o AZIENDA di PRODUZIONE**: è a fini di lucro, si rivolge al mercato, non sopravvive senza raggiungere l'obiettivo economico
 - **NON IMPRESA, o AZIENDA di EROGAZIONE**: non è a fini di lucro; tende a soddisfare bisogni umani mediante il consumo diretto, può sopravvivere anche "in perdita"

Classificare le aziende

- La DIMENSIONE:
 - Aziende piccole, medie e grandi
 - Sono tanti i fattori per definire la dimensione di un'impresa:
 - Il capitale investito
 - Il fatturato, o la capacità di generare ricchezza
 - Il numero dei dipendenti
 - L'estensione territoriale
 - La popolazione territorialmente di competenza
 - Etc. etc

DEFINIZIONI

- **Media impresa:**
- ha meno di 250 dipendenti;
- ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

- il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali;

- la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI).

Definizioni

- **Piccola impresa:**
- ha meno di 50 dipendenti;
- ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;


Definizioni

- il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali);

Classificare le aziende

- La FORMA GIURIDICA:
 - **Aziende private** (persone fisiche o giuridiche regolate dal diritto privato)
 - **Aziende pubbliche**, che sono persone giuridiche di diritto pubblico

Stakeholders



L'impresa individuale: aspetti giuridici.

DEFINIZIONE

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

DEFINIZIONE

È impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

CARATTERE RESIDUALE

Il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risulta dall'incipit dell'art. 230*bis* c.c., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei caratteri tipici della subordinazione.

Cassazione, 27.10.2014, n. 22751

L'impresa familiare trova la sua fonte nella previsione di legge, indipendentemente dall'esistenza di un atto negoziale o di una dichiarazione tacita di volontà

- si tratta di una mera situazione di fatto
- può sussistere indipendentemente dal regime patrimoniale scelto dai coniugi

L'istituto è applicabile unicamente alle imprese individuali, con esclusione di quelle esercitate in forma collettiva, non essendo configurabile, nell'ambito della stessa compagine, la presenza di due rapporti, uno legittimato dal contratto di società, l'altro originato dal vincolo familiare o di affinità.

Cassazione, Sezioni Unite, 6.11.2014, n. 23676

I PRESUPPOSTI DELL'IMPRESA FAMILIARE

- Esistenza di un'impresa nel significato tecnico di cui all'art. 2082 c.c.
- Rileva qualsiasi tipo di impresa, ma nella prassi le imprese familiari sono piccole imprese
- Qualsiasi attività lavorativa è rilevante: intellettuale, manuale, direttiva, esecutiva

La continuità dell'apporto richiesto dall'art. 230 *bis* c.c. per la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda, richiede, invece, soltanto la continuità dell'apporto (cfr. Cass. 23 settembre 2002, n. 13849, che ha ritenuto sussistente un apporto continuativo, idoneo a configurare la partecipazione all'impresa familiare, nell'attività di redazione giornaliera della contabilità, della tenuta dei rapporti con i fornitori, nell'aiuto anche non continuativo all'attività aziendale).

DIRITTI DI CARATTERE GESTORIO

“..le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa stessa”.

DIRITTI PATRIMONIALI

- 1) Diritto al mantenimento in relazione alla condizione patrimoniale della famiglia
- 2) Diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato

Quando devono essere distribuiti gli utili?

La Corte di Cassazione e la dottrina maggioritaria affermano che la maturazione del diritto agli utili coincide con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi tra i partecipanti per la distribuzione periodica degli utili.

Cfr. Cass. 23 giugno 2008, n. 17057 in *Famiglia e Diritto* 2009, 229; Cass. 22 ottobre 1999, n. 11921; Cass. 2 aprile 1992, n. 4057.

QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILI

Cass. 8 marzo 2011, n. 5448

La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 *bis* c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa (*«beni acquistati con gli utili, incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento»*) in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che gli stessi utili, in assenza di un patto di distribuzione periodica, non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisto di beni.

.

QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILI

segue

Non ha rilevanza alcuna l'importo delle retribuzioni spettanti al lavoratore subordinato per analoga attività.

L'eventuale scrittura, compilata a fini fiscali, indicante l'apporto in percentuale di ciascun familiare può avere un valore indiziario ma non sostitutivo del criterio di divisione fondato sull'apporto di lavoro effettivo.

Cass. 29 luglio 2008, n. 20574

Impresa coniugale e impresa familiare: differenze

Corte d'Appello di Milano, Sentenza 10 maggio 2006

Nell'impresa coniugale, a differenza dell'impresa familiare, la collaborazione dei coniugi si realizza attraverso la gestione comune dell'impresa. La peculiarità della fattispecie disciplinata dall'art. 177, comma 1, lett. d), c.c. per quanto attiene all'azienda sta nel fatto che, quando la costituzione (o l'acquisto) della stessa avviene dopo la celebrazione del matrimonio e non si tratti, in forza del titolo, di un bene personale, l'attribuzione della titolarità a uno solo dei coniugi ovvero alla comunione legale viene a dipendere non dalle modalità con cui si costituisce o viene acquistata l'azienda medesima, bensì dal dato rappresentato dalla gestione.

PREVIDENZA

Nel caso in cui l'attività (commerciale o artigianale) sia gestita in forma di impresa familiare, il titolare ed i collaboratori sono tenuti ad iscriversi alla speciale gestione lavoratori autonomi dell'INPS a norma della legge n. 335/1995 e versare i relativi contributi.

Detti contributi sono deducibili dal reddito complessivo nel periodo d'imposta nel quale sono pagati.

I contributi sono dovuti dal titolare dell'impresa familiare il quale ha diritto ad esercitare la rivalsa nei confronti di ciascun partecipante per la quota da questi dovuta.

Nel caso in cui il titolare non eserciti la rivalsa, ha diritto di dedurre la spesa complessiva dal proprio reddito ai fini della quantificazione dell'Irpef.

Sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo n. 81 del 2008

Art. 21

Non vi è una tutela ad ampio spettro ma una tutela peculiare nei contenuti :

- Munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed utilizzarli
- Munirsi di tessera di riconoscimento qualora effettuino la prestazione in luogo di lavoro ove si operi in regime di appalto o subappalto

Art. 96

Nel caso in cui l'impresa familiare sia impegnata fuori dalla propria sede, il titolare dell'impresa familiare è datore di lavoro tenuto alla redazione del POS Piano Operativo di Sicurezza

ASPETTI FISCALI

Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 176/E del 28 aprile 2008

L'Agencia delle Entrate condivide la tesi dell'impresa familiare quale impresa individuale.

La liquidazione al coniuge del diritto di partecipazione all'impresa familiare afferisce alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e pertanto non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR; l'importo attribuito al coniuge non va pertanto assoggettato ad Irpef in capo al soggetto percipiente.

Ne discende che la somma liquidata non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d'impresa, non ricorrendo il requisito dell'inerenza previsto dall'art. 109, comma 5, TUIR, che si configura per le spese riferite ad attività da cui derivano proventi che concorrono a formare reddito.

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La separazione personale dei coniugi non costituisce di per sé causa di scioglimento dell'impresa familiare

- in primo luogo perché non cessa il rapporto di coniugio, che viene meno solo con il divorzio,
- in secondo luogo perché non mette automaticamente fine al rapporto di impresa.